

Pagina iniziale>Diritto di famiglia e successioni>Trasferirsi/soggiornare legalmente all'estero con minori

Trasferirsi/soggiornare legalmente all'estero con minori

Evitare di divenire un genitore "sottraente" sapendo come recarsi all'estero con i figli in modo legittimo.

L'esperienza mostra che in molti casi il trasferimento o il mancato ritorno (rientro) illeciti del minore sono dovuti a mancanza di conoscenze da parte del cosiddetto "abducting parent" (genitore responsabile della sottrazione). Di solito, i genitori non conoscono le condizioni in base alle quali possono attraversare le frontiere con i figli minori o le misure che dovrebbero adottare quando viaggiano all'estero con i figli minori in modo legale.

Per maggiori informazioni cliccare sulla bandiera del paese desiderato.

Ultimo aggiornamento: 26/10/2020

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.

Lecito trasferimento del minore - Belgio

1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?

Ai sensi della legislazione belga, il diritto di modificare il luogo di residenza di un minore appartiene all'autorità genitoriale. Pertanto soltanto il/i titolare/i dell'autorità genitoriale nei confronti del minore è/sono autorizzato/i a modificare il luogo di residenza di quest'ultimo.

In principio, indipendentemente dallo statuto dei genitori, conviventi o non, essi esercitano l'autorità genitoriale congiuntamente nell'interesse del minore (si vedano gli articoli 373 e 374 del codice civile).

Tuttavia a nell'ipotesi di separazione dei genitori, è possibile chiedere giudizialmente una deroga al principio dell'esercizio congiunto dell'autorità genitoriale. Inoltre, l'esercizio dell'autorità genitoriale assegnata a uno dei due ai sensi di una sentenza giudiziaria, sarà considerato come esclusivo. In caso di esercizio esclusivo dell'autorità parentale ciò può condurre a conferire al genitore che ne è titolare tutte le prerogative dell'autorità genitoriale, compresa e anche la scelta del luogo di residenza del minore; il minore può quindi essere spostato in un altro Stato senza il consenso dell'altro genitore. In questo caso il genitore privato che non gode dell'autorità genitoriale congiunta può tuttavia vedersi attribuito un diritto alle relazioni personali. Tuttavia il giudice può modulare l'esercizio esclusivo dell'autorità genitoriale determinando, per talune decisioni relative al minore delle deroghe che necessitano dell'accordo dell'altro genitore. La scelta della residenza del minore può costituire una di queste decisioni da adottarsi congiuntamente nell'ambito dell'esercizio esclusivo dell'autorità genitoriale da parte di uno dei due genitori.

Inoltre occorre osservare che nell'ipotesi in cui minore abbia costituito oggetto di una decisione di tutela che implica una modifica delle modalità dell'esercizio dell'autorità genitoriale, quest'ultima decisione prevale. In tal modo è possibile che nessuno dei due genitori si autorizzò a trasferire il minore in un altro Stato.

2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?

Quando l'autorità genitoriale è esercitata congiuntamente dai due genitori, il consenso dei due genitori è richiesto per modificare il luogo di residenza del minore.

Quando l'autorità genitoriale è esercitata a titolo esclusivo da uno dei genitori ma con una deroga per talune decisioni come la scelta della residenza del minore è necessario il consenso dell'altro genitore. Tuttavia nei confronti dei terzi di buona fede esiste una presunzione di accordo genitoriale.

3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?

In mancanza d'accordo tra i titolari dell'autorità genitoriale relativo al luogo di residenza del minore, compete al tribunale territorialmente competente autorizzare o meno lo spostamento del minore verso un altro Stato.

La giurisdizione competente può essere adita *a priori* da un genitore che esercita congiuntamente l'autorità genitoriale in previsione di una decisione negativa da parte dell'altro genitore. È possibile anche un ricorso *a posteriori* e da parte di un genitore che esercita congiuntamente l'autorità genitoriale al fine di contestare una decisione già adottata dall'altro genitore.

4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.

Quando l'autorità genitoriale è affidata a un solo genitore, soltanto quest'ultimo può spostare temporaneamente il minore in un altro Stato per le vacanze.

Il genitore che non esercita l'autorità genitoriale nei confronti del minore ma che dispone di un diritto alle relazioni personali potrà portarlo all'estero solo previo accordo scritto preventivo del titolare dell'autorità genitoriale o previa autorizzazione espressa del tribunale competente.

Nel caso di autorità genitoriale congiunta e se la questione relativa all'alloggiamento del minore non è disciplinata da una decisione, ciascuno dei genitori è autorizzato a viaggiare all'estero con il minore. Il luogo di residenza di quest'ultimo non può tuttavia essere modificato.

Infine, quando una decisione giudiziaria regola le modalità di alloggio del minore ogni genitore è autorizzato a viaggiare con il minore esclusivamente durante il periodo in cui gli fornisce alloggio, salvo divieto espresso del tribunale.

In questi due ultimi casi tuttavia può essere opportuno per il genitore che viaggia con il minore munirsi di un'autorizzazione al viaggio, firmata dall'altro genitore, per evitare ogni difficoltà.

Ultimo aggiornamento: 10/01/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Lecito trasferimento del minore - Bulgaria

1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?

Quando i due genitori esercitano la responsabilità genitoriale in modo congiunto e solidale, dovrebbero decidere insieme in merito al trasferimento del minore in un altro paese.

Nel caso in cui i genitori non vivano insieme, possono trovare un accordo relativamente alla residenza del minore, all'esercizio della responsabilità genitoriale, alle relazioni personali con il figlio, presentando istanza al tribunale del luogo di residenza del minore per omologare tale accordo.

Se i genitori non raggiungono un accordo, la controversia viene risolta dal tribunale distrettuale competente nel luogo di residenza del minore che si pronuncia appunto sul luogo di residenza del minore, sull'esercizio dell'autorità genitoriale e sulle relazioni personali con il minore.

2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?

Indipendentemente dal fatto che i genitori esercitino o meno la responsabilità genitoriale congiuntamente o che il tribunale abbia omologato un accordo, o che abbia emesso una decisione con la quale si affidava l'esercizio della responsabilità genitoriale a uno solo dei genitori presso il quale sia stata stabilita la residenza del minore, per permettere a un minore di lasciare il territorio della Repubblica di Bulgaria occorre inoltre il consenso scritto del genitore che non esercita la responsabilità genitoriale, con firma autenticata da un notaio (articolo 76, punto 9, della legge sui documenti d'identità bulgari).

3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?

In caso di disaccordo tra i genitori relativamente al trasferimento del minore all'estero, la controversia viene decisa in base alla procedura di cui all'articolo 127a, del codice di famiglia, e la questione relativa alla residenza del minore – in applicazione dell'articolo 127, secondo comma o dell'articolo 59 del codice di diritto della famiglia.

Nel caso in cui il giudice sostituisca il consenso del genitore per il rilascio di un passaporto e il trasferimento all'estero del minore (indipendentemente dalla durata del viaggio), è richiesta l'esistenza di un interesse protetto in concreto del minore in occasione del suo trasferimento al di fuori della Bulgaria; ciò comporta il fatto che l'autorizzazione sia rilasciata solo per un determinato periodo e per uno o più paesi di una regione individuabile (ad esempio, gli Stati membri dell'Unione europea) o per un numero illimitato di spostamenti per un periodo definito, ma comunque per paesi ben individuati.

Conformemente alle indicazioni obbligatorie per l'interpretazione della legge, stabilite con la decisione interpretativa n. 1/2016 del 3 luglio 2017 nella causa interpretativa n. 1, nell'ambito dell'inventario per il 2016 della riunione generale del collegio civile della Corte suprema di cassazione, un'autorizzazione non può né sostituire definitivamente il consenso del genitore, né concedere uno spostamento illimitato nel tempo e nello spazio.

4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.

La legge relativa ai documenti d'identità bulgari non stabilisce alcuna differenza tra le varie ipotesi di trasferimento del minore all'estero e il requisito del consenso prestato dal genitore che non accompagna il minore in occasione del trasferimento (ciò va certificato con una dichiarazione notarile).

Il trasferimento può essere di breve durata, senza che il minore cambi residenza al di fuori della Bulgaria. Nel caso in cui vi siano trasferimenti del minore all'estero per un viaggio, per vacanze, per una visita ai parenti, per una formazione, per manifestazioni culturali o sportive, gare, cure ecc., e le parti non siano d'accordo, il giudice esaminerà i motivi su cui si basa la domanda. In mancanza di dati relativi all'esistenza di un rischio concreto e reale, il giudice stabilisce i criteri dell'autorizzazione. Nei casi di trasferimenti di breve durata del minore all'estero, il rischio di un eventuale conflitto tra il diritto del minore di spostarsi e quello del genitore di intrattenere relazioni personali è minimo, e qualora esista, nel caso in cui il trasferimento fosse nell'interesse del minore, il genitore dovrà accettare la limitazione temporanea dei suoi diritti.

Il trasferimento può avere come scopo il cambio di residenza del minore all'estero. In occasione dell'esame delle questioni legate al trasferimento di un minore all'estero, in concreto – con il rilascio dei documenti d'identità indispensabili a questo proposito, nel caso in cui la richiesta di autorizzazione non sia accompagnata da una domanda di cambio di residenza del minore – il giudice non deve permettere che l'autorizzazione di trasferimento del minore comporti il cambio di residenza. Il fatto che sia stata stabilita la residenza del minore esprime l'interesse superiore di integrazione in un ambiente familiare e sociale e fa supporre la stabilità di tale scelta.

Ultimo aggiornamento: 22/07/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Lecito trasferimento del minore - Repubblica ceca

1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?

Un genitore sprovvisto del consenso dell'altro genitore al trasferimento del minore deve avere l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Qualora nell'esercizio della loro responsabilità genitoriale i genitori non raggiungono un consenso relativamente a una questione importante per il minore, in particolare alla luce degli interessi del minore, il giudice decide sulla domanda presentata da uno dei genitori (sezione 877 della legge n. 89/2012, codice civile, come modificato). Il trasferimento del minore in un altro stato è considerato una questione importante.

2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?

Il trasferimento del minore per lungo termine (cioè non occasionale come per esempio durante le vacanze) richiede sempre il consenso dell'altro genitore, tranne che quest'ultimo sia stato sollevato parzialmente o completamente della responsabilità genitoriale. Il consenso dei genitori è richiesto indipendentemente dal fatto che il giudice abbia già deciso in materia di responsabilità genitoriale (accordi relativi all'educazione del figlio) o qualora una decisione relativa all'educazione del figlio debba ancora essere adottata. Non viene fatta alcuna distinzione tra genitori sposati e non.

3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?

Qualora l'altro genitore non esprima il consenso al trasferimento, al posto del suddetto consenso deve essere adottata una decisione dell'autorità giudiziaria (sezione 877 della legge n. 89/2012, codice civile, come modificato).

4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.

No, il trasferimento occasionale, vale a dire in modo che il minore possa trascorrere le vacanze con uno dei genitori, non viene di solito considerato una questione importante come definita dalla sezione 877 della legge n. 89/2012, codice civile, come modificato.

Ultimo aggiornamento: 09/11/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Lecito trasferimento del minore - Germania

1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?

Il luogo in cui il figlio deve vivere abitualmente è oggetto di talune disposizioni di legge che disciplinano il diritto di stabilirne il luogo di residenza e costituiscono così parte della cura concreta del figlio [articolo 1631, primo comma, del *Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB, codice civile)]. Allo stesso modo della cura del patrimonio del figlio, tale aspetto rientra nell'ambito della responsabilità genitoriale di cui all'articolo 1626, primo comma, del codice civile.

La residenza permanente è una *Angelegenheit von erheblicher Bedeutung* ("questione di importanza rilevante") ai sensi dell'articolo 1687, primo comma, prima frase, del codice civile, a differenza di un'eventuale breve vacanza in un paese europeo vicino, ad esempio, per la quale è necessario il mutuo consenso da parte di entrambi i genitori qualora questi ultimi abbiano un affidamento condiviso. Un genitore, salvo che questi abbia la responsabilità genitoriale esclusiva oppure almeno il diritto esclusivo di decidere il luogo di residenza dei figli minori, necessita quindi del consenso dell'altro genitore al trasferimento all'estero con tale figlio minore.

2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?

Il consenso dell'altro genitore al trasferimento del figlio minore all'estero è necessario se i genitori condividono la responsabilità genitoriale (il diritto di decidere il luogo di residenza dei figli minori) (cfr. anche la risposta alla domanda 1).

3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?

Il trasferimento del figlio all'estero è legittimo se il genitore che intende trasferirsi con lui ha la responsabilità genitoriale esclusiva o almeno il diritto esclusivo di decidere il luogo di residenza dei figli minori.

Se ciò non si verifica e vi è disaccordo tra i genitori su questa questione, su istanza di uno dei genitori, il *Familiengericht* (tribunale della famiglia) può riconoscere a un genitore il diritto di decidere sulla questione, ai sensi dell'articolo 1628 del codice civile. L'organo giurisdizionale deve pronunciarsi sulla base di ciò che meglio risponde agli interessi superiori del minore, tenendo conto delle circostanze specifiche, degli aspetti pratici e degli interessi legittimi dei soggetti coinvolti (articolo 1697a del codice civile).

Inoltre, un coniuge che vive separato dall'altro può anche chiedere al tribunale della famiglia, ai sensi dell'articolo 1671, primo comma, del codice civile, che gli sia riconosciuta la responsabilità genitoriale esclusiva in generale oppure la responsabilità genitoriale esclusiva per questioni particolari (ad esempio il diritto di scegliere il luogo di residenza). L'organo giurisdizionale accoglie la richiesta se l'altro coniuge concorda, salvo il caso in cui il figlio minore avente almeno 14 anni di età si opponga, o se la revoca della responsabilità congiunta dei genitori o il parziale trasferimento dell'autorità genitoriale esclusiva in capo al richiedente risponde agli interessi superiori del minore. Se l'organo giurisdizionale accoglie la richiesta, il coniuge può scegliere liberamente il luogo di residenza del figlio minore.

4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.

Se un genitore ha la responsabilità genitoriale esclusiva può portare il figlio all'estero per brevi periodi ogniqualvolta lo desidera.

Al contrario, i genitori aventi responsabilità genitoriale congiunta devono, in linea di principio, adottare tali decisioni insieme (articolo 1627 del codice civile). Se i genitori aventi responsabilità genitoriale congiunta vivono separati, entrambi devono decidere congiuntamente se il viaggio pianificato non è una questione quotidiana, bensì una questione di importanza rilevante (articolo 1687, primo comma, prima frase, del codice civile). Il genitore con cui il figlio vive abitualmente può decidere da solo delle questioni di ordinaria amministrazione (articolo 1687, primo comma, seconda frase, del codice civile). L'altro genitore può decidere autonomamente soltanto in merito a questioni di cure effettive ai sensi dell'articolo 1687, primo comma, quarta frase, del codice civile. La legge non specifica quali siano le questioni di rilevante importanza e quali siano invece quelle concernenti le cure effettive, ciò deve essere deciso tenendo conto dalle circostanze particolari del caso. In linea di principio, tanto il genitore con il quale vive abitualmente il figlio minore quanto il genitore avente diritti di visita possono decidere autonomamente in caso di trasferimento temporaneo per vacanze all'estero, a condizione che la destinazione del viaggio non sia una zona remota o una zona in cui vi sono disordini politici. Tuttavia, il genitore avente diritto di visita deve informare preventivamente il genitore che accudisce principalmente il figlio minore in merito alla finalità del viaggio. Il genitore che accudisce principalmente il figlio minore può prendere decisioni autonomamente in merito alle cure mediche ordinarie. Tuttavia, se il figlio minore deve essere trasferito in un altro paese al fine di poter ricevere cure mediche, di norma ciò non dovrebbe più essere considerato una questione concernente cure mediche ordinarie.

Un genitore cui non è stata riconosciuta la responsabilità genitoriale non ha diritto di decidere dove il figlio debba vivere. Durante il periodo di visita tale genitore gode delle stesse facoltà di cui all'articolo 1687a del codice civile del genitore che dispone della cura congiunta del figlio minore con il quale il figlio non vive abitualmente (articolo 1687, primo comma, quarta frase, di detto codice).

Ultimo aggiornamento: 13/11/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Lecito trasferimento del minore - Estonia

1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?

In generale i genitori hanno la responsabilità genitoriale congiunta, ciò significa che entrambi esercitano la responsabilità genitoriale congiuntamente e in sintonia alla luce del benessere complessivo del figlio. Un principio importante è che i genitori esercitano la responsabilità genitoriale in modo uguale, vale a dire essi dispongono degli stessi diritti e obbligazioni rispetto ai loro figli. La responsabilità genitoriale include il diritto di decidere la residenza del figlio e eventuali viaggi all'estero del minore.

Quindi, se i genitori dispongono della responsabilità genitoriale congiunta, entrambi hanno lo stesso diritto di decidere se il figlio può essere o meno trasferito in un altro paese. Di conseguenza, generalmente un figlio non può essere trasferito all'estero senza il consenso dell'altro genitore.

2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?

Se i genitori hanno la responsabilità genitoriale congiunta, è un principio generale che sia sempre necessario il consenso anche dell'altro genitore.

3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?

Qualora nell'esercizio della responsabilità genitoriale congiunta i genitori non raggiungono un accordo relativamente a una questione importante per il figlio - che può anche comprendere il trasferimento del figlio in un altro paese - l'autorità giudiziaria può attribuire a un genitore il diritto di decidere in materia. Quindi se un genitore non acconsente al trasferimento del figlio in un altro paese è necessario che l'altro genitore si rivolga al giudice per l'autorizzazione, nel caso specifico, chiedendo di adottare una decisione indipendente relativa al trasferimento del figlio in un altro paese. A tal fine il giudice può imporre obblighi aggiuntivi al genitore cui è stato concesso il diritto di decidere in un caso specifico.

4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.

Se i genitori hanno la responsabilità genitoriale congiunta, si applica la stessa regola, indipendentemente dalla durata o dalle ragioni relative al luogo di residenza del figlio. Sino al termine dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale o sino a quando il giudice concede a un genitore il diritto di decidere il luogo di residenza del figlio, entrambi i genitori continuano a disporre dello stesso diritto di decidere in materia di trasferimento temporaneo o permanente del figlio in un altro Stato.

Ultimo aggiornamento: 19/04/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Lecito trasferimento del minore - Irlanda

1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?

Se l'altro genitore non ha la tutela del minore e in assenza di un'ordinanza del giudice che vieta la sottrazione del minore senza il consenso dell'altro genitore. Quando non sia stata fatta domanda di tutela, di custodia o di accesso alla corte prima di allontanare il minore/i minori dalla giurisdizione.

2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?

Nel caso in cui l'altro genitore sia un tutore del minore

e/o

nel caso in cui l'allontanamento del minore pregiudichi i diritti di custodia e/o di visita

e/o

nel caso in cui l'ordinanza del giudice abbia statuito in modo specifico che sia necessario il consenso dell'altro genitore o dell'altra parte designata preventivamente all'allontanamento del minore in un altro Stato.

3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?

Può essere presentata una richiesta alla corte per autorizzare l'allontanamento legittimo del minore.

4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.

Sì.

Ultimo aggiornamento: 17/12/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Lecito trasferimento del minore - Grecia

1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?

Un genitore può legittimamente trasferire il figlio minore in un altro Stato senza il consenso dell'altro genitore se ha l'affidamento esclusivo del figlio e purché con ciò non violi i diritti del figlio di intrattenere rapporti con l'altro genitore.

2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?

Se l'affidamento del figlio è condiviso.

3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?

Se il trasferimento del figlio è necessario, ma l'altro genitore non vi acconsente, il giudice deve valutare la situazione alla luce degli interessi del figlio e decidere se il trasferimento debba o meno aver luogo.

4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.

Le norme sopra indicate che richiedono il consenso dell'altro genitore si applicano a prescindere dal fatto che il trasferimento in un altro Stato abbia carattere temporaneo ed avvenga per un periodo di vacanza o abbia carattere permanente.

Ultimo aggiornamento: 03/07/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [es](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.

Lecito trasferimento del minore - Spagna

1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?

Nel caso in cui il padre sia titolare esclusivo della responsabilità genitoriale, nel senso dell'insieme dei doveri e dei diritti del padre rispetto ai figli non emancipati; in caso di separazione ciò è completamente indipendente dai diritti di custodia e di visita.

2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?

Quando la responsabilità genitoriale è condivisa, a prescindere da quale genitore abbia i diritti di visita e i diritti di custodia.

3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?

In caso di disaccordo, quando è necessario l'assenso dell'altro genitore, il trasferimento dev'essere autorizzato dall'autorità giudiziaria.

4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.

Nel caso di trasferimenti temporanei non si applicano le stesse norme dei trasferimenti definitivi. Quando si tratta di accompagnare il minore per una visita medica, oppure per una vacanza o per altri motivi analoghi, la decisione spetta al genitore che in quel momento ha il diritto di custodia o il diritto di visita, pur rispettando i periodi in cui ogni genitore ha diritto a rimanere in contatto o a visitare il figlio minore. Soltanto le decisioni importanti relativamente alla vita di un figlio minore, come ad esempio un trasferimento definitivo, esse vanno autorizzate dai titolari della responsabilità genitoriale.

Ultimo aggiornamento: 04/04/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Lecito trasferimento del minore - Francia

1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?

Se i genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale, ognuno può viaggiare con il figlio senza il consenso espresso dell'altro, salvo circostanze particolari. Tuttavia, se uno dei due genitori rifiuta espressamente di dare il consenso per il viaggio in questione e non si trova un accordo, occorre adire il giudice competente per il diritto di famiglia che dovrà dirimere la controversia.

Nel caso in cui i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, nessuno dei genitori può decidere autonomamente di trasferirsi definitivamente all'estero senza il consenso dell'altro genitore. Nel caso in cui uno dei genitori eserciti la responsabilità genitoriale in via esclusiva, non è necessario ottenere il consenso presunto o espresso dell'altro genitore, sia che si tratti di vacanze sia che si tratti di trasferimento definitivo all'estero. Tuttavia, il genitore deve tenere informato l'altro genitore, ai sensi dell'articolo 373 - 2 - 1 del codice civile nel quale si prevede che il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale deve essere informato delle scelte importanti relative alla vita del figlio.

2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?

Spostamenti per le vacanze:

Per opporsi al trasferimento del figlio all'estero da parte di uno dei genitori, l'altro, nel caso in cui eserciti ugualmente la responsabilità genitoriale, può presentare presso le prefetture un atto di opposizione all'uscita dal territorio valevole 15 giorni, e/o richiedere presso il giudice per le questioni familiari un divieto di uscita dal territorio senza l'autorizzazione dei due genitori (articolo 373-2-6 del codice civile) valevole fino alla maggiore età del figlio minore o a una nuova decisione. La misura di divieto di uscita dal territorio senza l'autorizzazione dei due genitori impedisce al figlio di lasciare il paese. Tuttavia, i genitori possono dare puntualmente il loro consenso per un viaggio particolare del figlio minore, da solo o con uno dei genitori, rilasciando una dichiarazione presso un ufficiale di polizia giudiziaria (fatta, in linea di massima, 5 giorni prima del viaggio). Se uno dei genitori si rifiuta di procedere alla dichiarazione di autorizzazione, l'altro genitore può adire il giudice per ottenere la revoca del divieto di lasciare il paese o un'autorizzazione specifica per il figlio di lasciare il paese.

Trasferimento per un cambio di residenza:

Anche in mancanza di opposizione all'uscita dal paese o al divieto di uscita dal territorio, nel caso in cui il trasferimento del figlio in un altro Stato miri a modificare la residenza del minore, il consenso dell'altro genitore è necessario, a meno che il genitore che intende trasferirsi eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale. Solo in questo caso il genitore può trasferirsi senza il consenso dell'altro, ma lo deve tenere informato di questa nuova situazione importante per il minore.

Nel caso in cui il genitore non abbia preso in considerazione la mancanza di consenso dell'altro genitore, quest'ultimo potrà presentare un'istanza per far tornare il figlio minore, motivata dall'illiceità del trasferimento, ai sensi della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori. Tale procedimento deve essere avviato nello Stato in cui il minore è stato trasferito, all'occorrenza con l'assistenza delle autorità centrali istituite in applicazione della convenzione.

Qualunque sia la natura del viaggio e a parte casi particolari di divieto e di opposizione all'uscita dal paese, occorre sottolineare che non è richiesto al genitore che lascia il territorio con il figlio minore di provare il consenso espresso dell'altro genitore, in quanto esso si presume nei confronti dei terzi.

3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?

In caso di rifiuto di uno dei genitori che esercita la responsabilità genitoriale di dare il suo consenso al viaggio, spetta al genitore che intende trasferire il figlio, adire il giudice che può autorizzare il figlio a lasciare il paese. Lo stesso vale se esiste un divieto di uscire dal territorio senza l'autorizzazione dei due genitori. Anche se il trasferimento del figlio consiste in realtà in un cambio di residenza, il genitore che intende trasferirsi con il figlio, in caso di rifiuto dell'altro genitore che esercita la responsabilità genitoriale, deve adire il giudice per le questioni familiari del luogo di residenza del figlio prima di qualsiasi spostamento.

4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.

Come esposto in precedenza, occorre distinguere il trasferimento temporaneo dal trasferimento definitivo. Si fa riferimento ai punti precedenti.

Ultimo aggiornamento: 24/07/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Lecito trasferimento del minore - Croazia

1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?

Per quanto riguarda le circostanze in funzione delle quali un genitore può legittimamente trasferire il figlio in un altro stato senza consenso dell'altro genitore, occorre distinguere i casi seguenti:

- a) se il genitore vive con il figlio e intende trasferirlo legittimamente in un altro Stato, e
 - b) se il genitore non vive con il figlio, ma tra i due esistono relazioni personali e intende trasferirlo legittimamente in un altro stato.
- a) Il genitore che vive con un figlio può, successivamente al divorzio e nell'ambito delle cure genitoriali quotidiane figlio, trasferirlo legittimamente in un altro stato (ad esempio, per una gita giornaliera), purché ciò non pregiudichi il diritto dell'altro genitore di istituire una relazione personale con il figlio, come disposto negli articoli 95 e 119 della legge sulla famiglia (*Obiteljski zakon*) (*Narodne Novine* (NN; Gazzetta ufficiale della Repubblica croata), n. 103/15, in prosieguo: legge sulla famiglia del 2015). In effetti, indipendentemente dal fatto che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale in modo congiunto o in via esclusiva, ciascuno ha il diritto di prendere soltanto decisioni quotidiane relative al minore durante la durata del soggiorno che quest'ultimo sta trascorrendo presso il genitore (articolo 110 della legge sulla famiglia del 2015). Se in seguito a divorzio i genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale (articolo 104 della legge sulla famiglia del 2015) le decisioni importanti relative al minore devono essere prese di comune accordo (articolo 108 della legge sulla famiglia del 2015). Tenuto conto del fatto che uno spostamento temporaneo in un altro stato (ad esempio per una gita giornaliera) non intende modificare la residenza permanente o temporanea del figlio e non è compreso quindi nei diritti personali essenziali del minore, elencati in modo esaustivo all'articolo 100 della legge sulla famiglia del 2015, occorre applicare di conseguenza le disposizioni dell'articolo 99, comma 2, della legge sulla famiglia del 2015. Lo stesso dicasi nel caso in cui il genitore convivente con il figlio successivamente a un divorzio eserciti la responsabilità genitoriale in modo parzialmente esclusivo (articolo 105 della legge sulla famiglia del 2015). Tuttavia, se il genitore che vive con il figlio dopo un divorzio esercita l'autorità parentale in maniera completamente esclusiva sulla base di una decisione giudiziaria, non occorre il consenso dell'altro genitore per un trasferimento temporaneo all'estero con il minore (articolo 105, comma 5 della legge sulla famiglia del 2015).
- b) Se il genitore che non vive con il figlio dopo un divorzio, ma che ha relazioni personali con quest'ultimo, intende trasferirlo legittimamente in un altro stato, può farlo a condizione che si tratti di uno spostamento temporaneo in un altro stato (ad esempio per un'escursione giornaliera) durante il periodo in cui esercita il suo diritto di coltivare relazioni personali con il minore (articolo 121 della legge sulla famiglia del 2015) e a condizione che questo diritto non sia stato vietato o limitato da una decisione giudiziaria (articoli da 123 a 126 della legge sulla famiglia del 2015). In effetti, indipendentemente dal fatto che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale o in via esclusiva, ciascuno ha il diritto di prendere soltanto decisioni quotidiane relative al

figlio durante il periodo di tempo che trascorre con lui (articolo 110 della legge sulla famiglia del 2015). Se in seguito a un divorzio i parenti esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale (articolo 104 della legge sulla famiglia del 2015), le decisioni importanti relative al figlio devono essere adottate di comune accordo (articolo 108 della legge sulla famiglia del 2015). Tenuto conto del fatto che un trasferimento temporaneo in un altro stato membro nel periodo in cui si esercita il diritto di avere relazioni personali con il figlio (ad esempio, per un'escursione giornaliera) non modifica la residenza permanente o temporanea del figlio e non è rilevante quindi ai fini dei diritti personali essenziali del figlio, elencati esaustivamente all'articolo 100 della legge sulla famiglia del 2015, occorre applicare in tal senso le disposizioni dell'articolo 99, comma 2, della legge sulla famiglia del 2015. Lo stesso dicasi nel caso in cui il genitore convivente con il figlio successivamente a un divorzio, eserciti la responsabilità genitoriale in modo parzialmente esclusivo (articolo 105 della legge sulla famiglia del 2015), poiché il genitore che ha relazioni personali dirette con il figlio dispone della libertà del diritto di rappresentarlo nelle attività quotidiane durante il tempo che il figlio trascorre in sua compagnia (conformemente agli articoli 110 e 112 e in combinato disposto con l'articolo 105, comma 1 della legge sulla famiglia del 2015).

In queste situazioni deve essere sottolineata l'importanza delle disposizioni dell'articolo 111 della legge sulla famiglia del 2015. Infatti, indipendentemente dal fatto che esercitino la responsabilità genitoriale in modo congiunto o esclusivo, i due genitori devono scambiarsi informazioni relative al figlio, comprese le informazioni relative a un eventuale trasferimento all'estero con il figlio. Oltre a essere un obbligo giuridico dei genitori, oltrepassare una frontiera di Stato comporta l'obbligo di recare con sé documenti personali e altri tipi di documenti, sia propri che del figlio.

Nel caso in cui uno dei genitori ritenga che l'altro genitore potrebbe abusare di un simile spostamento temporaneo all'estero con il minore, può chiedere al giudice, nell'ambito di una procedura extragiudiziaria, di ordinare una delle misure di cui all'articolo 418 della legge sulla famiglia del 2015, le quali intendono a garantire l'esecuzione della decisione relativa al mantenimento di relazioni personali tra il minore e il suddetto genitore o una delle misure di cui all'articolo 419 della legge sulla famiglia del 2015 che garantiscono il ritorno del minore.

La soluzione più auspicabile vedrebbe i genitori giungere a un accordo amichevole su queste questioni e su altre simili, accordo che essi potrebbero successivamente integrare nelle modalità di esercizio congiunto della responsabilità genitoriale (articolo 106, comma 3 della legge sulla famiglia del 2015).

2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?

Qualsiasi spostamento (permanente) del minore in un altro stato, che avrebbe il fine di cambiare la residenza permanente o temporanea del figlio, richiede il consenso dei due genitori. Quando i genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale o nei casi in cui uno dei due eserciti la responsabilità genitoriale in maniera parzialmente esclusiva, il genitore che desidera condurre il figlio in un altro stato al fine di cambiare la residenza permanente o temporanea del figlio deve ottenere il consenso scritto dell'altro genitore (articolo 100 e 108 della legge sulla famiglia del 2015). Tuttavia, nel caso in cui uno dei genitori eserciti la responsabilità genitoriale in modo esclusivo, esiste la possibilità che il suddetto genitore non abbia bisogno del consenso dell'altro per trasferire il figlio in un altro stato al fine di un cambiamento di residenza permanente o temporanea del figlio (articolo 105, comma della legge sulla famiglia del 2015).

3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?

Se il genitore che intende portare il figlio in un altro Stato per cambiare la residenza permanente o temporanea del figlio non può ottenere il consenso scritto dell'altro genitore, il giudice deciderà, nell'ambito di una procedura extragiudiziaria, quale dei due genitori rappresenta meglio gli interessi del figlio in un caso come questo (articoli 100, comma 5 e 478, comma 1 della legge sulla famiglia del 2015). Prima di avviare questo tipo di procedura occorre iniziare una procedura extragiudiziaria consistente in una consulenza familiare obbligatoria con la partecipazione di un gruppo di specialisti del centro di assistenza sociale per cercare di aiutare i genitori e il figlio a giungere a una decisione di comune accordo sulla questione (articolo 481 della legge sulla famiglia del 2015 - procedura extragiudiziaria di consultazione familiare obbligatoria come condizione procedurale preventiva all'avvio della procedura di cui all'articolo 100/5 della legge sulla famiglia del 2015). Se i genitori non giungono a un accordo nell'ambito della procedura extragiudiziaria di consultazione familiare obbligatoria, la questione sarà decisa dal giudice nell'ambito di una procedura extragiudiziaria, tenendo particolarmente conto dell'età e dell'opinione del minore, del suo diritto a mantenere relazioni personali con l'altro genitore, del desiderio e della volontà dei genitori di cooperare nel quadro dell'esercizio della responsabilità genitoriale, della situazione personale di genitori, della distanza tra i luoghi di residenza permanente o temporanea dei genitori e il luogo dove si trova il figlio, nonché dei mezzi di trasporto che collegano questi due luoghi, e del diritto di libera circolazione dei genitori (articolo 484 della legge sulla famiglia del 2015).

Tuttavia, occorre sottolineare che quando uno dei genitori esercita la responsabilità genitoriale in modo esclusivo, quest'ultimo non ha bisogno del consenso dell'altro genitore per condurre il minore in un altro stato al fine di un cambiamento di residenza permanente o temporanea del figlio, in quanto l'opposizione dell'altro genitore in questo caso non avrebbe alcun effetto legale (articolo 105/5 della legge sulla famiglia del 2015).

4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.

Come indicato nelle risposte alle questioni da 1 a 3, la legge sulla famiglia del 2015 disciplina diversamente i diritti e gli obblighi dei genitori a seconda del caso che si tratti di uno spostamento temporaneo del figlio in un altro stato (ad esempio, per una gita giornaliera che non compromette i diritti dell'altro genitore) o di uno spostamento permanente del figlio in un altro stato al fine di un cambiamento di residenza permanente o temporanea.

Ultimo aggiornamento: 20/11/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Lecito trasferimento del minore - Italia

1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?

Quando il genitore è titolare della responsabilità genitoriale esclusiva o vi è un provvedimento della Autorità Giudiziaria che lo autorizza al trasferimento del minore in altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore, o in presenza di una sua opposizione.

2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?

Quando entrambi i genitori sono titolari della responsabilità genitoriale ed esercitano congiuntamente l'affidamento sul minore debbono entrambi autorizzare il trasferimento del minore in altro Stato

3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?

In assenza di autorizzazione da parte dell'altro genitore o in presenza di una sua opposizione, il genitore che voglia procedere al trasferimento del minore deve richiedere l'autorizzazione alla competente Autorità Giudiziaria, che può essere il giudice tutelare del luogo di residenza del minore o il tribunale ove vi sia un procedimento in materia di responsabilità genitoriale in corso.

4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.

Per il temporaneo trasferimento del minore all'estero, è necessario verificare il motivo del trasferimento. Se si tratta una breve vacanza, può ritenersi che la questione rientri nell'ordinaria amministrazione e possa essere decisa senza l'autorizzazione di entrambi i genitori.

Se il temporaneo trasferimento è causato da un motivo di rilievo, ad esempio la sottoposizione a cure mediche, occorre l'autorizzazione di entrambi i genitori che hanno l'esercizio della responsabilità genitoriale. In caso di disaccordo la questione deve essere decisa dal giudice.

Ultimo aggiornamento: 24/03/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Lecito trasferimento del minore - Cipro

1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?

Il genitore che ha l'affidamento esclusivo può legalmente trasferire un figlio in un altro paese senza l'autorizzazione dell'altro genitore.

2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?

Quando i genitori esercitano congiuntamente l'affidamento su un minore, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'altro genitore per trasferire un figlio in un altro paese. In mancanza di tale autorizzazione, il trasferimento di un minore all'estero configura un reato ai sensi del capo 154, codice penale cipriota.

3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?

Un minore può essere trasferito all'estero senza l'autorizzazione di uno dei genitori affidatari con apposita decisione del tribunale della famiglia.

4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.

In caso di trasferimento temporaneo o permanente, in mancanza di autorizzazione è necessario ottenere una pronuncia dell'autorità giudiziaria. Nel caso in cui il trasferimento sia autorizzato, non è previsto un modulo specifico per il rilascio di tale autorizzazione.

Ultimo aggiornamento: 31/08/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Lecito trasferimento del minore - Lettonia

1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?

Nel caso in cui un giudice abbia stabilito che il luogo di residenza del minore sia in un altro Stato, il genitore che trasferisce il minore per risiedere permanentemente in tale Stato non ha bisogno del consenso dell'altro genitore.

Un genitore può trasferire legittimamente un minore per una residenza permanente in un altro Stato senza il consenso dell'altro genitore nel caso in cui il genitore che trasferisce il figlio minore abbia diritto all'affidamento esclusivo, stabilito in base a un accordo tra i genitori o a una pronuncia del giudice.

Un genitore può legittimamente trasferire il figlio minore per una residenza abituale in un altro Stato nel caso in cui il diritto all'affidamento dell'altro genitore sia stato sospeso con una decisione del giudice che si occupa di questioni di diritto di famiglia (*bāriņtiesa*) o sia stato revocato in seguito a una pronuncia del giudice.

2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?

Il genitore il cui diritto all'affidamento non sia stato sospeso o revocato può legittimamente trasferire il figlio minore per risiedere permanentemente in un altro Stato con il consenso dell'altro genitore che ha diritto all'affidamento (congiunto o esclusivo).

3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?

Qualora l'altro genitore non sia d'accordo sul trasferimento del minore, il genitore che intenda trasferire il figlio minore per la residenza permanente in un altro Stato può presentare istanza al giudice affinché stabilisca che il luogo di residenza del minore sia nello Stato nel quale il suddetto genitore vuole trasferire il figlio minore.

Qualora l'altro genitore non sia d'accordo sul trasferimento del minore, il genitore che intende trasferire il figlio minore per la residenza permanente in un altro Stato può presentare istanza al giudice per ottenere l'affidamento esclusivo.

Qualora l'altro genitore non sia d'accordo sul trasferimento del minore, il genitore che intende trasferire il figlio per la residenza permanente in un altro Stato può presentare istanza al giudice che si occupa di questioni di diritto di famiglia per chiedere di sospendere il diritto di affidamento dell'altro genitore (laddove ci siano ragioni oggettive) o può presentare un'istanza al giudice per revocare i diritti di custodia dell'altro genitore (nel caso in cui sussistano motivi oggettivi).

4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.

Per il trasferimento permanente v. le risposte ai quesiti precedenti.

In caso di trasferimento temporaneo, il consenso dell'altro genitore non è necessario.

Ultimo aggiornamento: 16/04/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Lecito trasferimento del minore - Lituania

1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?

Il trasferimento del minore in un altro Stato senza il consenso dell'altro genitore è possibile soltanto temporaneamente (ad esempio per una vacanza). La modifica dello stato di residenza richiede o il consenso dell'altro genitore o una pronuncia del giudice che ha stabilito il luogo di residenza del minore nello Stato straniero.

2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?

Qualora i genitori siano sposati e non divorziati, sia che vivano insieme o separati, è necessario il consenso da parte di entrambi per cambiare il paese di residenza del minore.

Qualora i genitori siano divorziati, e il luogo di residenza del minore sia stato stabilito con uno dei genitori, il trasferimento permanente del minore in uno stato straniero richiede altresì il consenso dell'altro genitore, poiché la fissazione della residenza con un genitore non concede al genitore più diritti rispetto al minore, a meno che il giudice abbia deciso diversamente.

Qualora i genitori non siano sposati e il luogo di residenza del minore non sia stato stabilito con uno di loro, si presume che i diritti dei genitori siano uguali e il consenso di entrambi i genitori sia necessario per cambiare lo Stato di residenza del figlio minore.

3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?

Nel caso in cui sia impossibile ottenere il consenso dell'altro genitore, il genitore che si trasferisce in un altro Stato deve presentare domanda al giudice per stabilire il luogo di residenza del minore e le modalità per la visita al figlio minore. Alorché il luogo di residenza del minore è stato fissato, il genitore deve presentare istanza per la modifica delle modalità di visita al figlio minore.

4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.

La normativa lituana non prevede un ulteriore consenso da parte del genitore per il trasferimento temporaneo di un figlio minore in un altro Stato.

Ultimo aggiornamento: 21/10/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Lecito trasferimento del minore - Lussemburgo

1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?

In linea di principio non è necessario il consenso dell'altro genitore per portare temporaneamente il minore in un altro paese. Se i genitori esercitano congiuntamente l'autorità genitoriale, possono ciascuno viaggiare con il minore senza il consenso espresso dell'altro. Se, in via eccezionale, un genitore esercita l'autorità genitoriale a titolo esclusivo, non è necessario il consenso, presunto o espresso, dell'altro genitore.

Per quanto riguarda il genitore non titolare dell'autorità genitoriale, nell'esercizio del diritto di visita e di alloggio può trasferirsi temporaneamente in un altro Stato con il figlio senza il consenso dell'altro genitore. Il consenso dell'altro genitore non è richiesto per trasferimenti temporanei a breve termine (per esempio l'attraversamento di frontiere per motivi di acquisto) o per trasferimenti temporanei più lunghi (come ad esempio le vacanze), purché il minore sia trasferito nei periodi in cui il genitore che esegue il trasferimento ha il diritto di visita e di alloggio.

Il documento di identità o gli altri documenti personali necessari durante il trasferimento temporaneo variano a seconda del paese nel quale viene trasferito il minore.

2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?

Se esercitano congiuntamente l'autorità genitoriale, il consenso di entrambi i genitori è obbligatorio altresì nel caso di trasferimenti **temporanei** del figlio **per gravi motivi** (ad esempio, per la somministrazione di cure mediche importanti). Il cambio di domicilio o residenza all'estero è ritenuto un trasferimento permanente e deve essere autorizzato da entrambi i genitori. In caso di autorità genitoriale esclusiva, non è richiesto il consenso dell'altro genitore. Tuttavia, su richiesta dell'altro genitore, è possibile adattare il diritto di visita.

A scopo probatorio, il consenso dei genitori deve essere prestato per scritto. Il documento può essere redatto dai genitori. Ove lo Stato ospitante lo richieda, i genitori possono chiedere al giudice di registrare il loro consenso.

3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?

Se un genitore si oppone al trasferimento del minore in un altro Stato membro, sulla domanda di trasferimento all'estero è competente a pronunciarsi il juge aux affaires familiales (giudice per gli affari familiari).

4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.

Come indicato nelle sezioni da 1 a 3, le disposizioni variano a seconda della circostanza in cui il minore sia trasferito su base temporanea o permanente.

Per ogni trasferimento temporaneo all'estero effettuato dal minore non accompagnato dai genitori, il minore deve essere in possesso di un'autorizzazione a lasciare il paese (ossia un documento in cui un genitore autorizza il figlio minore a lasciare il Lussemburgo).

I genitori possono ottenere il modulo di autorizzazione presso gli uffici comunali. La maggior parte di tali uffici riscuote una commissione a copertura delle spese amministrative relative al rilascio di tali moduli. L'importo delle commissioni varia a seconda dei comuni.

Anche se tale modulo non è obbligatorio, molte autorità all'estero lo esigono per ammettere l'ingresso di un minore nel loro territorio.

Se il minore è accompagnato da uno solo dei genitori, è utile munirsi dell'autorizzazione del secondo genitore, obbligatoria in alcuni paesi.

Link correlati

<http://www.legilux.lu/>

<https://justice.public.lu/fr.html>

Ultimo aggiornamento: 10/01/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Lecito trasferimento del minore - Ungheria

1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?

A) In generale, un **genitore** può trasferire il proprio figlio minore in un altro Stato **temporaneamente** e **senza intenzione di restare** senza il consenso dell'altro genitore. Fra tali casi si possono comprendere i seguenti:

quando i genitori esercitano la responsabilità genitoriale insieme;

quando uno dei genitori esercita la responsabilità genitoriale in base a un accordo tra i genitori o in base a una decisione del giudice, ma la responsabilità genitoriale dell'altro genitore non è stata limitata o revocata dal giudice;

il minore è trasferito in un altro Stato dal genitore in base al suo diritto di visita durante il tempo specificato per il diretto contatto con il minore, *salvo* che il consenso dell'altro genitore sia necessario in base a una decisione del giudice o del tutore nominato dall'autorità competente.

B) Un **genitore** può trasferire il figlio minore in un altro Stato **anche per un lungo periodo o con l'intenzione di restare** senza il consenso dell'altro genitore, qualora la responsabilità genitoriale dell'altro genitore sia stata limitata o revocata dal giudice.

C) Nei seguenti casi il **tutore** può inoltre legittimamente trasferire un minore in un altro Stato senza il consenso del genitore, purché non sia stata limitata l'autorità del tutore nominato dall'autorità competente oppure sia stato limitato il suo diritto ad agire in tal senso:

per il breve termine e senza l'intenzione di restare, nel caso in cui il minore sia collocato presso una famiglia adottiva;
nel caso in cui il minore sia collocato presso un terzo e la responsabilità genitoriale del genitore sia stata pertanto sospesa.

2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?

A) Qualora un **genitore** trasferisca il figlio in un altro Stato **per un lungo periodo o con l'intenzione di restare**, è necessario il consenso dell'altro genitore. Fra tali casi si possono comprendere i seguenti:

quando i genitori esercitano la responsabilità genitoriale insieme;

quando uno dei genitori esercita la responsabilità genitoriale in base a un accordo tra i genitori o in base a una decisione del giudice, ma la responsabilità genitoriale dell'altro genitore non è stata limitata o revocata dal giudice;

B) Qualora il minore sia collocato presso una famiglia adottiva, il **tutore** può soltanto trasferire il minore in un altro Stato **per un lungo termine o con l'intento di restare** con il consenso del genitore.

Il trasferimento in un altro Stato per proseguire gli studi, per intraprendere un'attività lavorativa o per altri scopi analoghi si può ritenere di **lungo termine**.

3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?

Nel caso in cui l'altro genitore non abbia dato il proprio assenso al trasferimento del minore in un altro Stato, il genitore può chiedere che l'autorità cui è stata affidata la tutela prenda una decisione sulla detta questione. In tali casi una decisione da parte del tutore che consenta il trasferimento del minore in un altro Stato sostituisce il consenso dell'altro genitore.

Un genitore che chiede la designazione di un luogo di residenza in un altro Stato deve allegare alla domanda i documenti che provano che l'educazione, il mantenimento, le cure e il proseguimento degli studi del figlio minore siano garantiti in un altro Stato (in tal senso ad esempio: una valutazione sull'ambiente redatta dall'autorità straniera, il certificato di frequenza della scuola, la dichiarazione dei redditi del genitore, la dichiarazione di accettazione). In base alla domanda del genitore, l'autorità pubblica che esercita la tutela provvederà alla valutazione ambientale. Qualora il genitore non abbia ancora intrapreso un'attività lavorativa nell'altro Stato, l'autorità pubblica che esercita la tutela può accettare una dichiarazione del genitore sul reddito previsto invece della dichiarazione dei redditi.

Al momento di decidere sulla controversia, l'autorità pubblica che esercita la tutela considera la possibilità di eseguire una decisione della detta autorità con la quale si prevede il mantenimento di un contatto diretto tra il minore e il genitore che vive separatamente in mancanza di un trattato internazionale o di reciprocità.

4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.

Come indicato al punto 1, qualora il trasferimento all'estero non sia a lungo termine, il genitore può trasferirsi con il figlio minore in un altro Stato anche senza il consenso dell'altro genitore. In tali casi le condizioni generali per attraversare il confine devono essere rispettate relativamente al minore che si trasferisce all'estero (ad esempio, il minore deve avere un passaporto valido).

Ultimo aggiornamento: 22/02/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Lecito trasferimento del minore - Malta

1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?

Le circostanze variano in funzione della situazione, ma la più comune è quella secondo la quale non occorre chiedere il consenso all'altro genitore se il luogo di residenza di quest'ultimo non è conosciuto. La sezione 56, paragrafo 5 del Codice civile dispone che il giudice può privare un genitore dei diritti relativi alla sua autorità genitoriale e quindi in tal caso il genitore che mantiene l'affidamento dei figli non deve chiedere il consenso del genitore privato dei suoi diritti.

Tuttavia, il genitore deve sempre assicurarsi di poter trasferire il minore in un altro Stato senza il consenso dell'altro genitore, richiedendo un'autorizzazione al giudice competente, cioè il giudice civile (sezione diritto di famiglia).

2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?

Affinché un genitore possa trasferire un minore conformemente alla legge nazionale, è sempre necessario il consenso dell'altro genitore, in particolare se quest'ultimo dispone di un diritto che sarebbe violato in caso di trasferimento del minore. Questo tipo di diritti comprende il diritto di visita e il diritto a partecipare alle decisioni relative alla vita del minore (ciò comprende il luogo, l'ambiente, e la cultura dove il minore viene cresciuto). In questa situazione il genitore che non ha fornito il suo consenso può opporsi al trasferimento sulla base di numerosi motivi come, ad esempio, adducendo che detto trasferimento lo priverebbe del diritto di visita.

3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?

I minori possono essere trasferiti in un altro Stato senza il consenso dell'altro genitore se il trasferimento è autorizzato dal giudice competente.

4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.

Sì, si applicano le stesse norme in caso di trasferimento temporaneo. Il consenso di un parente può essere dato nel seguente modo:

I, the undersigned, who is the parent of _____ (nome, cognome, data di nascita, numero di carta di identità del minore) authorise that my son/daughter (cancellare la menzione inutile) leaves the Island of Malta for the purpose of _____ (motivo di partenza dall'isola) and that the such period shall be for an indefinite period/ for the duration of _____ (durata del periodo)(cancellare la menzione inutile).

Firma seguita dal nome, cognome e numero di carta di identità del genitore

Ultimo aggiornamento: 17/07/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Lecito trasferimento del minore - Paesi Bassi

1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?

Un genitore può legittimamente trasferire il figlio in un altro stato senza il consenso dell'altro genitore, solo se ha l'affidamento del figlio.

2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?

È necessario il consenso dell'altro genitore per il trasferimento del figlio in un altro Stato se i genitori hanno l'affidamento congiunto del figlio.

3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?

Se è necessario il trasferimento del figlio in un altro Stato, ma l'altro genitore avente l'affidamento congiunto non consente, può essere chiesta al giudice l'autorizzazione (articolo 253A, Libro I del codice civile olandese (*Nederlands Burgerlijk Wetboek*)).

4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.

Sì, nei Paesi Bassi si applicano le stesse norme in caso di trasferimento temporaneo o permanente. Clicca qui per il relativo modulo: ['toestemming om te reizen' \(in Dutch\)](#) (288 Kb) ["domanda di consenso per minori viaggianti all'estero" \(in inglese\)](#) (298 Kb) [en](#)

Ultimo aggiornamento: 16/11/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Lecito trasferimento del minore - Austria

1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?

1.1 In primo luogo occorre far riferimento al diritto della filiazione completamente novellato ad opera della *Kindschafts- und Namensrecht-Änderungsgesetz* (legge di modifica in materia di filiazione e di diritto al nome) del 2013 (gazzetta ufficiale austriaca BGBl I 2013/15), entrata in vigore in Austria l'1.2.2013. Le disposizioni relative alla determinazione della residenza sono ora contenute nell'articolo 162 dell'*Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch* - ABGB (codice civile), che tuttavia non è da considerarsi isolatamente, ma in combinato disposto con altre norme in materia di diritto della filiazione.

1.2 Un genitore può comunque trasferire il minore in un altro Stato senza il consenso dell'altro genitore a condizione che eserciti la responsabilità genitoriale esclusiva, lo abbia comunicato preventivamente all'altro genitore che non si è opposto entro un termine congruo e non ha presentato istanza (di revoca o di limitazione della responsabilità genitoriale) al giudice. Se l'altro genitore avvia l'azione, il giudice deve pronunciarsi sulla legittimità del trasferimento. Per garantire la decisione relativa al cambiamento di residenza, il giudice può anche ordinare il divieto di espatrio del minore (articolo 107, comma 3, quarta riga, dell'*Außerstreitgesetz* - AußStrG (legge sui procedimenti stragiudiziali)).

Il parere del genitore non titolare della responsabilità genitoriale in merito al trasferimento all'estero deve essere preso in considerazione dall'altro genitore, se l'intenzione ivi espressa corrisponde meglio al benessere del minore.

Se, nonostante il dovere d'informazione in caso di questioni essenziali (articolo 189, comma 1, prima riga, del codice civile, che contempla senza dubbio il trasferimento all'estero), il genitore titolare della responsabilità genitoriale esclusiva non informa l'altro del trasferimento programmato o, nonostante un chiaro rifiuto dell'altro, si trasferisce comunque all'estero, non si configura una violazione dei diritti di custodia (in mancanza di custodia affidata all'altro genitore) di cui all'articolo 3 della convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, ma soltanto delle disposizioni del diritto di famiglia austriaco in materia di rapporti tra i genitori che comporta conseguenze di diritto familiare (che vanno dal semplice ammonimento al cambiamento di attribuzione della responsabilità genitoriale).

1.3 Se entrambi i genitori sono titolari della responsabilità genitoriale, essi devono esercitarla di comune accordo (articolo 137, comma 2, ultima frase del codice civile), nella misura in cui è fattibile e possibile.

Si devono distinguere i casi in cui il minore è trasferito all'estero a) dal genitore prevalentemente convivente con il minore o b) dall'altro genitore. Ai sensi dell'articolo 3 della convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, il genitore non prevalentemente convivente con il minore agisce comunque in modo illecito. La situazione giuridica è più complessa nel caso del genitore prevalentemente convivente con il minore.

L'obbligo d'informazione dell'altro genitore per le questioni essenziali, di cui al sopracitato articolo 189, comma 1, prima riga, del codice civile, si applica anche nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari della responsabilità genitoriale (articolo 189, comma 5, del codice civile). Per quanto riguarda la domanda, se l'omissione dell'informazione dell'altro genitore anche titolare della responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 189, comma 5, in combinato disposto con l'articolo 189, comma 1, prima riga, del codice civile costituisca già di per sé una violazione del diritto di custodia ai sensi dell'articolo 3 della convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, esistono diverse interpretazioni. La Corte suprema (*Oberster Gerichtshof*) ha recentemente dato risposta affermativa a questa domanda.

Anche in questo caso si deve tenere presente il parere del genitore non convivente con il minore se l'intenzione ivi espressa corrisponde meglio al benessere del minore. Indipendentemente dal fatto che violi o meno il diritto di custodia ai sensi della convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, l'omissione dell'informazione può costituire, nell'ambito dei rapporti tra i genitori, una condotta contraria al diritto di famiglia e comportare le conseguenze sopracitate.

1.4 Se entrambi i genitori sono titolari della responsabilità genitoriale senza che sia stato stabilito quale sia il genitore prevalentemente convivente con il minore, è necessario ottenere il consenso dell'altro genitore. In caso di diniego si può presentare istanza al *Pflegeschaftsgericht* (giudice tutelare) competente. La decisione del giudice deve tenere conto del benessere del minore e dei diritti dei genitori a essere tutelati da qualsiasi forma di violenza, ma anche dei principi di libera circolazione e di libertà professionale (articolo 162, comma 3, del codice civile). Anche in questo caso ciascun genitore può rappresentare il minore nei confronti di terzi se non gli è stata tolta, in via definitiva o temporanea, la responsabilità genitoriale (relativamente alla determinazione della residenza).

2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?

È comunque necessario il consenso dell'altro genitore, quando il genitore che intende trasferirsi a) non esercita la responsabilità genitoriale o b) è titolare della responsabilità genitoriale, ma non è quello con cui il minore convive prevalentemente.

Nei casi in cui a) il genitore prevalentemente convivente con il minore o b) titolare della responsabilità genitoriale esclusiva desidera trasferirsi con il minore in un altro Stato, deve rispettare il dovere d'informazione nei rapporti tra i genitori di cui all'articolo 189 del codice civile (cfr. domanda 1) e tenere conto del parere dell'altro genitore se questo corrisponde meglio al benessere del minore.

3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?

3.1. Se entrambi i genitori sono titolari della responsabilità genitoriale senza che sia stato stabilito il genitore prevalentemente convivente con il minore, il genitore che intende trasferire la residenza all'estero senza il consenso dell'altro deve adire il giudice tutelare competente. La decisione di autorizzazione del giudice deve tenere conto del benessere del minore e dei diritti dei genitori a essere tutelati da qualsiasi forma di violenza, ma anche dei principi di libera circolazione e di libertà professionale (articolo 162, comma 3, del codice civile).

3.2. Se il genitore che intende trasferirsi con il minore all'esterno non esercita la responsabilità genitoriale o se non è prevalentemente convivente con il minore, questi può sempre presentare al giudice istanza di revoca o di limitazione della responsabilità genitoriale dell'altro (e di cambiamento, anche parziale, di attribuzione della responsabilità genitoriale). Se il diniego non è supportato da giustificati motivi (articolo 181, comma 1, del codice civile), il giudice potrebbe revocare anche i diritti di consenso e di approvazione previsti dalla legge o concedere egli stesso il consenso o l'approvazione previsti dalla legge, specialmente come misura meno grave rispetto alla revoca della responsabilità genitoriale.

3.3. Il genitore titolare della responsabilità genitoriale prevalentemente convivente con il minore deve informare l'altro genitore e dare a questi la possibilità di esprimere il proprio parere (articolo 189 del codice civile), ma la comunicazione o il consenso non costituiscono condizione per il trasferimento.

4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.

Anche in caso di trasferimento temporaneo, i genitori titolari di responsabilità genitoriale condivisa dovranno esercitarla, per quanto fattibile e possibile, di comune accordo (articolo 137, comma 2, ultima frase, del codice civile). La prova del comune accordo non è tuttavia condizione per il trasferimento.

Il requisito del comune accordo viene meno legittimamente, ad esempio, nel caso in cui si programmi una visita spontanea ai nonni all'estero nel fine settimana o l'altro genitore non intenda comunque avere contatti con il minore in quel periodo (in tal caso non sarebbe fattibile agire di comune accordo).

Lo stesso dicasi per i casi in cui l'altro genitore deve soltanto essere informato (articolo 189, comma 1, del codice civile), sebbene dipenda dalle circostanze del singolo caso (ad esempio la durata, la destinazione e lo scopo del viaggio) se il trasferimento temporaneo debba essere considerato una questione essenziale.

Ultimo aggiornamento: 09/03/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [PL](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.

Lecito trasferimento del minore - Polonia

1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori congiuntamente. Questo deriva dall'articolo 97(2) del codice polacco relativo alla famiglia e alla tutela (*kodeks rodzinny i opiekuńczy*), secondo il quale i genitori decidono congiuntamente le questioni fondamentali relative all'educazione di un figlio e, in caso di mancato accordo, esse sono decise dal giudice tutelare (*sąd opiekuńczy*). Ogni genitore decide indipendentemente senza dover consultare l'altro genitore e ottenere il relativo consenso solo nelle questioni meno importanti relative al minore. Nella giurisprudenza polacca trasferire un figlio all'estero sia permanentemente che temporaneamente, anche in vacanza, è considerato una questione importante.

Ai sensi dell'articolo 97(2) del codice polacco relativo alla famiglia e alla tutela un genitore può trasferire un figlio all'estero senza il consenso dell'altro genitore solo se:

- a) l'altro genitore sia stato privato della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio con una sentenza di un giudice polacco (articolo 111 del codice polacco relativo alla famiglia e alla tutela);
- b) la responsabilità genitoriale dell'altro genitore sia stata sospesa da una sentenza di un giudice polacco (articolo 110 del codice polacco relativo alla famiglia e alla tutela);
- c) l'altro genitore abbia una responsabilità genitoriale limitata nei confronti del figlio poiché egli rappresenta una minaccia per il benessere del figlio (articolo 109 del codice polacco relativo alla famiglia e alla tutela). Il giudice decide in che modo la responsabilità genitoriale debba essere limitata applicando il provvedimento che proteggerà al meglio il benessere del figlio. In particolare il genitore che si sia visto limitare la sua responsabilità genitoriale può essere privato del diritto di decisione per quanto riguarda questioni fondamentali relative al figlio o per talune di queste questioni. Se l'altro genitore è stato privato del diritto di decidere in merito alla residenza abituale del figlio con una simile decisione, egli non potrà opporsi a un cambiamento dalla residenza abituale del figlio in Polonia a una residenza abituale all'estero.
- d) i diritti e gli obblighi dei genitori rispetto al figlio sono cambiati in seguito a una sentenza emessa in un procedimento di divorzio (articolo 58(1) e (1a) del codice polacco relativo alla famiglia e alla tutela, di annullamento di matrimonio (articolo 51(1) e (1a), letto in combinato disposto con l'articolo 21 del codice polacco relativo alla famiglia e alla tutela e di separazione (articolo 58(1) e (1a), in combinato disposto con l'articolo 613(1) del codice polacco relativo alla famiglia e alla tutela). Ciò si applica anche alle decisioni emesse ai sensi dell'articolo 93(2) (nei procedimenti relativi alla paternità), dell'articolo 106 (nei procedimenti per la modifica di una sentenza sulla responsabilità genitoriale e sulle modalità del suo esercizio nei procedimenti di divorzio, separazione o annullamento del matrimonio) e articolo 107, comma 1 e 2 del codice polacco relativo alla famiglia e alla tutela (nei procedimenti di assegnazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale a uno dei genitori nei casi in cui essi non siano conviventi). In particolare il giudice può in casi simili assegnare l'esercizio della responsabilità genitoriale a uno dei genitori limitando la sfera giuridica dell'altro genitore a particolari diritti e obblighi nei confronti del minore. Nel caso in cui il giudice affidi l'esercizio della responsabilità genitoriale a uno dei genitori e riduca la sfera giuridica dell'altro genitore relativamente alla responsabilità genitoriale in tale caso sebbene questa sentenza non privi l'altro genitore della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio egli tuttavia può esercitare i suoi diritti e è tenuto ad adempiere i propri obblighi soltanto nella misura in cui il giudice gli permetta di farlo. Qualora il giudice non conferisca il diritto di decidere relativamente alla residenza del figlio, in tal caso in linea di principio il genitore cui è stato conferito esercizio della responsabilità genitoriale decide autonomamente (si veda, tuttavia, il punto 2).
- e) l'altro genitore è stato privato del diritto di decisione congiunta relativamente ai cambiamenti della residenza del figlio, mediante una sentenza di un giudice straniero riconosciuta in Polonia.

2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?

È necessario il consenso dell'altro genitore in tutti i casi non contenuti nel punto precedente, in particolare nelle situazioni in cui un genitore ha una responsabilità genitoriale completa o nel caso in cui quest'ultima sia stata limitata, ma egli non è stato tuttavia privato del diritto di decidere relativamente alla residenza del figlio. La giurisprudenza polacca va addirittura oltre per quanto riguarda questo punto di vista. Come spiegato dalla Corte suprema (*Sąd Najwyższy*) nella sua decisione del 10 novembre 1971 nella causa III CZP 69/71, un genitore avente il diritto di abitare con il figlio nel suo luogo di residenza deve anche avere il diritto di decidere congiuntamente con l'altro genitore relativamente alle modifiche della residenza abituale del figlio se tali modifiche potrebbero rendere impossibile la continuazione dei contatti con il figlio. Quindi, alla luce di questa sentenza anche qualora il giudice non abbia conferito all'altro genitore, per esempio in una causa di divorzio, il diritto di decidere congiuntamente relativamente alla residenza abituale del figlio, egli può chiedere che il figlio torni nella precedente residenza nel caso in cui egli diventi impossibilitato ad esercitare il suo diritto di visita del figlio.

3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?

In questi casi deve essere presentata una domanda al giudice incaricato della tutela in Polonia per consentire al figlio di recarsi all'estero.

Le richieste per questa autorizzazione devono essere presentate dai genitori che non sono stati privati della responsabilità genitoriale o la cui responsabilità genitoriale non sia stata sospesa. Le richieste possono essere presentate dai richiedenti stessi: in questi casi il diritto polacco non richiede alle parti di essere rappresentate da un avvocato dinnanzi al giudice. Il giudice competente per la decisione di queste domande è la corte distrettuale (*sąd rejonowy*) (sezione diritto di famiglia) in quanto corte di primo grado, mentre la competenza territoriale è determinata sulla base del luogo di residenza o di dimora del figlio.

4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.

Come precedentemente menzionato, il trasferimento di un figlio all'estero per un breve periodo di tempo può avvenire soltanto previo consenso dell'altro genitore.

In Polonia non vengono utilizzati dei formulari per chiedere il consenso inteso a trasferire un figlio all'estero (in via permanente o temporaneo). Il consenso pertanto può essere espresso in qualsiasi forma. Tuttavia si consiglia di ottenere un consenso scritto che può costituire prova in qualsiasi procedimento per il rimpatrio di un minore ai sensi della convenzione dell'Aja sulla sottrazione dei minori del 1980. Nella redazione di questo consenso può essere utile l'assistenza di un avvocato polacco, ma di un consulente legale o di un notaio.

Ultimo aggiornamento: 13/07/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [Pt](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.

Lecito trasferimento del minore - Portogallo

1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?

L'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di particolare importanza è in capo a entrambi i genitori (articoli 1901, 1902, 1911 e 1912, del Codice civile).

In caso di divorzio o separazione l'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente a questioni di particolare importanza continua ad essere in capo a entrambi i genitori (articolo 1906., n. 1 del Codice civile), a meno che l'organo giurisdizionale competente, con decisioni motivate, non abbia stabilito che la medesima sia esercitata da uno dei genitori, e quando l'esercizio congiunto sia giudicato contrario agli interessi dei figli minori (articolo 1906°, n. 2 del Codice civile).

Le questioni di particolare importanza fanno riferimento a un concetto indeterminato e corrispondono a un insieme ristretto di aspetti della vita del minore o a questioni esistenziali gravi e rare che rientrano nel novero essenziale dei suoi diritti.

Il luogo in cui risiede il minore o il fatto di stabilire dove debba vivere il minore, vale a dire, la scelta della sua residenza, costituisce una decisione di particolare importanza che dev'essere presa dai due genitori o, in mancanza di accordo, viene adottata dall'organo giurisdizionale competente (articolo 1906°, n. 5 del Codice civile).

In tale contesto, un genitore può trasferire legittimamente il figlio minore in un altro Stato senza il consenso dell'altro genitore soltanto se esercita la responsabilità genitoriale in modo esclusivo o quando la residenza del minore stabilita o modificata dal giudice, permette di cambiare lo Stato di residenza.

2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?

Il consenso è necessario nel caso in cui l'esercizio della responsabilità genitoriale è congiunto, conformemente al regime giuridico attualmente in vigore ai sensi dell'articolo 1906, n.1, del codice civile.

3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?

Nel caso in cui l'esercizio della responsabilità genitoriale sia congiunto e uno dei genitori non dia il suo consenso al trasferimento del minore in un altro Stato, la decisione può essere presa soltanto dal giudice (articolo 1906, n. 5 del Codice civile).

4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.

La dottrina e la giurisprudenza non considerano una questione di particolare importanza le uscite per le vacanze o il tempo libero, cioè gli spostamenti che non comportano un cambiamento del luogo di residenza del minore, salvo che intervengano in un paese che si trova in una situazione di conflitto armato, in particolare poco sicuro o dove vi sono epidemie e in cui la sicurezza e la salute del minore possono essere messe in pericolo.

Pertanto, un trasferimento temporaneo per cure mediche dev'essere considerato come una questione d'importanza particolare, che comporta l'accordo dei due genitori, in funzione delle cure e della loro incidenza sui diritti essenziali del minore, nella misura in cui possono essere somministrate cure mediche pesanti (chemioterapia, cure sperimentali) o occorra un idoneo accompagnatore per il minore poiché quest'ultimo non conosce la lingua del personale medico e per la difficoltà o l'impossibilità per gli operatori medici e paramedici ottenere dal minore informazioni precise sui sintomi, rendendo necessaria la traduzione.

Formulari

Il servizio stranieri e frontiere (SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) ha elaborato dei formulari per l'uscita dei minori dal territorio che si possono scaricare dai seguenti link:

<https://www.sef.pt/pt/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=73>

Formulario (uscita del minore cittadino portoghese):

<https://www.sef.pt/pt/Documents/AUTORIZACAO%20DE%20SAIDA%20DE%20MENORES%20DE%20TERRITORIO%20NACIONAL.doc>

Formulario (uscita del minore straniero):

<https://www.sef.pt/pt/Documents/AUTORIZACAO%20DE%20SAIDA%20DE%20MENORES%20DE%20TERRITORIO%20NACIONAL.doc>

Ultimo aggiornamento: 24/07/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [ro](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.

Lecito trasferimento del minore - Romania

1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?

Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 30 della legge 248/2005 relativa al regime di libera circolazione dei cittadini rumeni all'estero, il minore titolare di un documento di viaggio o, eventualmente di una carta d'identità e che viaggia all'estero con uno dei genitori può lasciare il territorio rumeno senza la dichiarazione dell'altro genitore soltanto se il genitore che l'accompagna può provare che quest'ultimo gli è stato affidato con decisione del giudice definitiva e irrevocabile o che esercita solo la responsabilità genitoriale in base a una decisione del giudice definitiva e irrevocabile o che esercita soltanto l'autorità genitoriale in base a una decisione del giudice definitiva per i procedimenti avviati a partire dal 15 febbraio 2013.

Inoltre, la dichiarazione del genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale o eventualmente dichiarato irreperibile, in base alle condizioni previste dalla legge, non è necessaria se la persona che accompagna il minore può comunque provare quanto sopra.

I servizi di polizia di frontiera autorizzano l'uscita dal territorio rumeno dei minori accompagnati allorché l'accompagnatore giustifica la necessità del viaggio all'estero con il fatto che il minore potrà beneficiare di cure mediche che non è possibile ricevere in Romania e senza le quali la vita o la salute del minore sarebbero in grave pericolo. Perciò l'accompagnatore deve presentare documenti giustificativi emessi o approvati dalle autorità mediche rumene, indicando il periodo nel corso del quale le cure mediche sono somministrate e lo Stato o gli Stati nei quali viene seguito, anche senza l'accordo dei due genitori, dell'altro genitore, del genitore superstite o del rappresentante legale. Inoltre i servizi di polizia di frontiera autorizzano l'uscita dal territorio rumeno dei minori accompagnati allorché l'accompagnatore del minore può provare che quest'ultimo si trasferisce a causa dei suoi studi o per partecipare a un concorso ufficiale avvalendosi di documenti idonei indicando il periodo nel corso del quale si svolgeranno gli studi e il concorso e lo Stato o gli Stati in cui avranno luogo, anche se soltanto uno dei genitori ha dato il suo consenso.

2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?

Il consenso dell'altro genitore è necessario per il trasferimento del minore in un altro Stato membro nei casi in cui la responsabilità genitoriale è esercitata congiuntamente dai due genitori.

Pertanto, i genitori esercitano insieme e in modo paritario la responsabilità genitoriale, sia che si tratti di un figlio minore nato in costanza di matrimonio, sia che sia nato al di fuori del matrimonio.

In caso di divorzio, la responsabilità genitoriale rimane in capo a entrambi i genitori, salvo che esista una decisione contraria di un giudice. Nel caso esistano buone ragioni, il giudice decide che la responsabilità genitoriale sia esercitata soltanto da uno dei genitori, tenuto conto dell'interesse superiore del minore.

3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?

In caso di disaccordo tra i genitori, per quanto riguarda l'esercizio dei diritti o il rispetto dei doveri genitoriali, il giudice tutelare, dopo aver ascoltato i genitori e tenuto conto delle conclusioni della relazione sull'inchiesta psicosociale, dispone nell'interesse superiore del minore. Pertanto, il consenso dell'altro genitore al trasferimento del minore all'estero può essere sostituito con una decisione del giudice.

4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.

La legge n. 248/2005 relativa al regime di libera circolazione dei cittadini rumeni all'estero non fa distinzioni tra il trasferimento temporaneo e il trasferimento permanente. Non esiste un formulario standard per la dichiarazione di assenso di un genitore al trasferimento del minore accompagnato dall'altro genitore. La legge prevede che il consenso del genitore al trasferimento nello Stato o negli Stati di destinazione e alla durata del trasferimento deve risultare dal testo della dichiarazione.

Nel caso in cui il minore lasci il territorio rumeno accompagnato da una persona diversa dai genitori, il testo della dichiarazione deve contenere il consenso dei due genitori al trasferimento del minore nello Stato o negli Stati di destinazione, alla durata del trasferimento e ai dati d'identificazione della persona che accompagna il minore. La dichiarazione dovrà inoltre includere l'oggetto del trasferimento, il percorso seguito fino allo Stato di destinazione e indicare se il minore resterà nello Stato di destinazione (nel qual caso occorre menzionare la persona alla quale sarà affidato il minore) oppure se ritornerà in Romania con una persona diversa da quella con la quale ha lasciato il paese (nel qual caso occorre indicare i dati per l'identificazione di tale persona). Va allegato anche un formulario per la dichiarazione di consenso dei genitori all'uscita del paese del minore accompagnato da un'altra persona maggiorenne.

Le dichiarazioni summenzionate devono essere redatte in doppia copia e devono essere certificate nel paese da un notaio e, all'estero, da ambasciate o consolati rumeni. Qualora esse siano state redatte da autorità straniere, esse devono soddisfare le condizioni di autenticazione previste dalla legge o essere accompagnate da una postilla o clausola, conformemente alla Convenzione che sopprime il requisito della legalizzazione degli atti pubblici esteri, adottata all'Aia il 5 ottobre 1961. La persona che accompagna il minore conserva una copia della dichiarazione e la seconda copia viene inserita nel passaporto del minore.

Link correlati

[Dichiarazione di consenso dei genitori all'uscita dal paese del minore accompagnato da un'altra persona maggiorenne.](#) (23 Kb) [ro](#)

Ultimo aggiornamento: 03/07/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Lecito trasferimento del minore - Slovenia

1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?

Un genitore può legalmente trasferire un minore all'estero senza l'autorizzazione dell'altro genitore se a quest'ultimo è stata tolta la potestà genitoriale o la capacità giuridica. Quando un genitore ha perso la potestà genitoriale o la capacità giuridica, l'altro genitore detiene la responsabilità genitoriale esclusiva (articolo 115 della legge sul matrimonio e sulle relazioni familiari/*Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih*).

2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?

Per il trasferimento di un minore all'estero è sempre richiesto il consenso di entrambi i genitori, tranne il caso in cui un genitore sia titolare della responsabilità genitoriale in via esclusiva.

Ai sensi della legge sul matrimonio e sulle relazioni familiari, la responsabilità genitoriale è esercitata congiuntamente dal padre e dalla madre (articolo 4, paragrafo 3).

I genitori esercitano di comune accordo i diritti genitoriali nell'interesse del figlio (articolo 113, paragrafo 1, della legge sul matrimonio e sulle relazioni familiari). L'esercizio della responsabilità genitoriale include la decisione in merito al paese di residenza del figlio.

Qualora i genitori vivano separatamente e la responsabilità per la cura e l'educazione dei figli non sia esercitata da entrambi, essi devono comunque decidere di comune accordo e nell'interesse del figlio (articolo 113, paragrafo 2, della legge sul matrimonio e sulle relazioni familiari) in merito alle questioni che ne influenzano significativamente lo sviluppo; tra queste è compreso l'eventuale trasferimento all'estero del minore.

3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?

Se i genitori non giungono a un accordo sull'esercizio della responsabilità genitoriale, è possibile avvalersi dell'ausilio di un Centro di assistenza sociale. Il Centro di assistenza sociale aiuta i genitori a trovare un accordo anche sulle questioni che influenzano significativamente lo sviluppo dei figli, e qualora essi non vivano insieme e non siano entrambi responsabili della cura e dell'educazione dei figli.

Se, nonostante l'intervento del Centro di assistenza sociale, i genitori non riescono a raggiungere un accordo su questioni che hanno un impatto significativo sullo sviluppo dei figli, è il giudice ad adottare una decisione in materia nell'ambito di un processo di volontaria giurisdizione su richiesta di uno o di entrambi i genitori. La proposta deve includere la prova del previo tentativo dei genitori di giungere a un accordo attraverso l'intervento del Centro di assistenza sociale. Prima di decidere, il giudice deve ottenere il parere di un Centro di assistenza sociale in merito agli interessi del minore e deve altresì tenere conto del parere di quest'ultimo, qualora sia espresso dal minore stesso o tramite una persona da esso scelta, e a condizione che il minore sia in grado di capirne il significato e le conseguenze.

Così prevede l'articolo 113 della legge sul matrimonio e sulle relazioni familiari.

4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.

Qualora sorga una questione che influenza significativamente lo sviluppo dei figli in relazione a un trasferimento temporaneo del minore, si applicano le stesse norme sia per un trasferimento temporaneo sia per un trasferimento di lungo periodo.

Ultimo aggiornamento: 05/03/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Lecito trasferimento del minore - Slovacchia

1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?

Nel caso di un breve soggiorno, ad esempio per studi di breve durata, una visita a parenti, la partecipazione a un campeggio, le vacanze, ecc. Occorre che né il minore né il genitore abbiano l'intenzione di rimanere a lungo in un altro Stato.

2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?

Nel caso in cui si tratti di una residenza per lungo tempo all'estero.

3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?

Occorre rivolgersi al giudice tutelare, affinché si pronunci su tale questione importante concernente l'esercizio della responsabilità genitoriale. In concreto, il giudice deve pronunciarsi sulla possibilità di accordare la residenza permanente all'estero.

4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.

V. sopra. Non esistono formulari.

Ultimo aggiornamento: 16/02/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Lecito trasferimento del minore - Finlandia

1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?

Le disposizioni sulla responsabilità genitoriale e sulle decisioni concernenti il minore sono stabilite nella legge relativa al diritto di custodia e di visita (361/1983).

Nel caso in cui un genitore eserciti da solo la responsabilità genitoriale, lo stesso prenderà le decisioni relative al minore compreso il luogo di residenza e potrà dunque in linea di principio trasferire il minore in un altro Stato senza il consenso dell'altro genitore.

Qualora i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, il giudice competente può adottare una decisione relativa alla suddivisione dei compiti, vale a dire affidare il potere di decisione concernente i compiti individuati nella decisione presa dal giudice a un solo genitore. Nella decisione concernente l'autorità genitoriale, il giudice può specificare che uno dei genitori ha il diritto di prendere da solo la decisione concernente il luogo di residenza del minore.

Qualora il giudice abbia affidato con la sua decisione a un solo tutore il potere di decisione concernente il luogo di residenza del minore, quest'ultimo ha il diritto di trasferire il minore in un altro Stato senza il consenso dell'altro genitore.

2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?

Qualora i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, uno dei genitori non può in linea di principio trasferire il minore in un altro Stato senza il consenso dell'altro genitore.

V. la risposta al quesito precedente.

3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?

Qualora l'altro genitore non conceda il suo consenso al trasferimento del minore in un altro Stato, è possibile adire il giudice competente.

4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.

In Finlandia non vi sono norme specifiche per quanto riguarda un trasferimento temporaneo, come le vacanze, e non vi sono formulari di autorizzazione corrispondenti.

La decisione del giudice relativa al diritto di visita del minore può comprendere disposizioni relative al diritto del genitore di trasferire il minore all'estero durante le visite.

Ultimo aggiornamento: 01/06/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Lecito trasferimento del minore - Svezia

1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?

Se il minore ha due affidatari, sostanzialmente si richiede una decisione congiunta per tutto ciò che lo riguarda, compresi i brevi viaggi all'estero e l'eventuale trasferimento permanente. Tuttavia, se il minore abita con uno solo dei due affidatari, si ritiene che il genitore convivente abbia il diritto di decidere dove soggiognerà il figlio/la figlia nel tempo libero, compresi i brevi viaggi all'estero, purché ciò non comporti una violazione del suo diritto di avere contatti con l'altro affidatario.

Il genitore affidatario unico può portare il figlio/la figlia con sé durante i propri viaggi all'estero, o trasferirsi in via permanente all'estero con lui/lei senza il consenso dell'altro genitore. Tuttavia, se il minore ha il diritto di avere contatti con l'altro genitore, il genitore affidatario unico deve tenerne conto. L'altro genitore con cui il minore ha diritto ad avere contatti può chiedere che le decisioni concernenti tale diritto vengano eseguite nel nuovo paese di residenza del minore, ove ciò sia consentito dalla legge di tale paese. Detto genitore può inoltre far valere il diritto di visita in forza della Convenzione dell'Aia del 1980, ove la medesima sia applicabile nel paese in cui dimora il minore. Se l'affidatario unico non ottempera a una decisione sulle visite e pertanto non rispetta l'esigenza del minore di avere un rapporto stretto e positivo con entrambi i genitori, di norma ciò influisce sulla valutazione di un giudice svedese relativa all'affidamento nell'ambito di un'eventuale successiva controversia legale. I genitori sono congiuntamente responsabili per il buon funzionamento del regime di visita.

2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?

Come indicato nella risposta alla domanda 1, i genitori che hanno l'affidamento condiviso devono risolvere congiuntamente le questioni relative al minore, comprese quelle concernenti eventuali soggiorni all'estero. Dalla risposta alla domanda 1 risulta inoltre che, anche nel caso in cui l'affidamento sia stato assegnato a uno solo dei genitori, in alcune circostanze quest'ultimo deve garantire che i soggiorni brevi o permanenti del minore all'estero siano compatibili con quanto deciso in relazione al suo diritto di avere contatti con l'altro genitore. Secondo la legge svedese, il trasferimento illegittimo di un minore può costituire un reato.

3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?

In alcuni casi, quando l'affidamento è condiviso, uno dei genitori può prendere da solo una decisione relativa alla custodia del minore. Tale possibilità è subordinata alla circostanza che l'altro affidatario sia impossibilitato, a causa di assenza, infermità o altri motivi, a partecipare a una decisione che non possa essere rinviata senza difficoltà. Le decisioni fondamentali per il futuro del minore non possono essere adottate con questa modalità, a meno che sia necessario nel suo migliore interesse. Inoltre, il comitato per gli affari sociali dell'autorità locale può adottare una decisione in merito a un trattamento psichiatrico o psicologico con il consenso di uno solo degli affidatari, ove ciò risulti necessario nel migliore interesse del minore.

4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.

Le medesime norme si applicano al genitore affidatario unico. Se il minore abita con uno solo dei due affidatari, si ritiene che il genitore convivente abbia il diritto di decidere dove soggiognerà il figlio/la figlia nel tempo libero, compresi i brevi viaggi all'estero (vale quanto detto al punto 1). Inoltre, un affidatario che eserciti la custodia del minore congiuntamente all'altro genitore può, a seguito di una decisione del comitato per gli affari sociali dell'autorità locale, condurre il minore all'estero senza il consenso dell'altro genitore affinché venga sottoposto a cure psichiatriche o psicologiche (vale quanto detto al punto 3).

Ultimo aggiornamento: 04/07/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.